

**Presidente.** L'onorevole Morelli ha un altro emendamento al paragrafo precedente. Egli propone la soppressione di queste parole: « o per conferma. »

La Commissione ed il Governo lo accettano?

**Triepi, relatore.** La Commissione lo respinge.

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Colombo, ministro delle finanze.** Capisco la ragione per cui l'onorevole Morelli propone questa modificazione. Intanto egli stesso ha ammesso che non c'è contraddizione, ma, se si vuole, un eccesso di parole. Per levare le parole: o per conferma, bisognerebbe dividere il paragrafo in due: « La scelta del modo di nomina è deliberata dal Consiglio comunale, ecc. » e poi: « La misura dell'aggio è deliberata dal Consiglio comunale, ecc. »

Perchè la sua obiezione si riferisce precisamente a ciò: che la misura massima dell'aggio qui apparisce come cosa da doversi deliberare, mentre, in uno dei paragrafi precedenti, si è detto che non può essere superiore a quello che si aveva prima. Potrebbe però benissimo essere anche inferiore.

Dunque io credo che convenga lasciare stare la dicitura come si trova, visto che non ci è contraddizione.

**Presidente.** L'onorevole Morelli insiste?

**Morelli.** Insisto nel mio emendamento: e mi permetto di osservare al ministro che, quando anche il mio emendamento non fosse diretto ad altro che a togliere un eccesso di parole, sarebbe già utile, perchè in materia di leggi l'eccesso di parole è sempre un vizio.

Del resto, questa parte presenta una contraddizione con quello che la Camera ha stabilito respingendo il mio primo emendamento.

Noi abbiamo votato che la misura dell'aggio in caso di conferma non può essere superiore a quello esistente; quindi la misura massima di quest'aggio, nel caso di conferma, non la deve stabilire il Consiglio comunale, ma è già stabilita con la disposizione di legge votata.

**Colombo, ministro delle finanze.** Potrebbe essere minore.

**Morelli.** Osservo inoltre che si possono sopprimere le parole per conferma senza per questo dover dividere l'articolo, perchè il Ministero converrà con me che non si possono riferire al caso della conferma le parole con

cui il capoverso comincia, vale a dire: *la scelta del modo di nomina.*

Nel caso di conferma, la scelta del modo di nomina non ha luogo perchè è fatta già in virtù del terzo comma dell'articolo primo.

Quindi, se l'onorevole ministro non crede di accettare l'emendamento faccia pure; ma io sento il dovere di insistere, anche per evitare nelle nostre leggi eccessi di parole che io chiamerei contraddizioni, e che sono in ogni caso pericolose.

**Presidente.** La Commissione e il Governo non accettano la soppressione delle parole « o per conferma » proposta dall'onorevole Morelli.

Pongo a partito questa proposta.

(Non è approvata).

L'onorevole Borsarelli ha presentato la seguente aggiunta all'articolo 3:

« Nei consorzi esattoriali che sono la continuazione di quelli già preesistenti, la sede della esattoria, salvo ragioni speciali, non potrà esser trasportata dal Comune ove risiede attualmente. »

Mantiene la sua proposta, onorevole Borsarelli?

**Borsarelli.** Duolmi che l'onorevole relatore della Commissione abbia fatto precedere allo svolgimento che io mi proponeva di fare di questo emendamento mio, la condanna della proposta medesima. Ciò mi toglie animo a sostenerla, perchè purtroppo vedo *a priori* respinto dalla Camera il mio emendamento, quando su di esso grava sin da ora la condanna dell'onorevole relatore della Commissione. Però dico subito che le ragioni addotti dall'onorevole Triepi, e l'articolo da lui citato non mi hanno punto fatto cambiar di opinione. Imperocchè, a parer mio, l'articolo secondo della legge da lui citato, e che dice: « il consorzio sarà presieduto dal sindaco del capoluogo o del Comune più popoloso fra quelli formanti il consorzio » non implica, secondo me, la sede della esattoria. E siccome appunto alla sede delle esattorie era rivolto il mio emendamento, così non vedo ragione perchè, con due semplici osservazioni, si debba condannare l'emendamento stesso. Ognuno sa che, per la legge di soppressione delle preture, moltissimi capoluoghi di mandamento hanno perduto il vantaggio locale della sede di pretura. Ora, m'aveva mosso a presentare questa modesta aggiunta, precisamente il pen-